



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 49 del 13/05/2003

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 27 febbraio 2003, n. 50

Ditta LAMA Marmi sas Ruvo di Puglia - Coltivazione di cava in loc. "Taverna nuova" in agro di Ruvo di Puglia - Valutazione incidenza Ambientale.

L'anno 2003 addì 27 del mese di febbraio in Modugno presso il Settore Ecologia,

IL DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. 4476 del 27.5.99 la Società Lama Marmi s.a.s. di Teseo Alfredo, richiedeva al Settore Ecologia la verifica di compatibilità ambientale per la coltivazione di una cava sita in località "Taverna Nuova di Sopra" dell'agro di Ruvo di Puglia, contraddistinta nel NCT al fg. 124 ptcc. 32, 33, 55, 65, 117, 118, 119, 120, 121, 123 e 124;
- con nota prot. 6272 del 2.7.88 il Settore Ecologia comunicava alla società richiedente che il Comitato regionale di VIA, nella riunione del 23.7.99, aveva ritenuto di dover acquisire specifici elaborati integrativi;
- con nota acquisita al prot. n. 6830 del 2.9.99 la società Lama Marmi trasmetteva la documentazione integrativa richiesta pur evidenziando che "ai sensi dell'art. 10 - comma 2 - del DPR 12.4.92" l'autorità competente, in ordine alle procedure di verifica doveva pronunciarsi entro gg. 60 dalla presentazione della relativa documentazione e che decorso tale termine, in caso di silenzio, il progetto si intendeva escluso dalla procedura;
- con nota acquisita al prot. 7726 del 29.9.99 l'avv. Maurizio Di Cagno, rappresentate legale della ditta istante, diffidava il dirigente del Settore Ecologia a voler dichiarare, entro gg. 30 dalla notifica dell'atto, con formale provvedimento, la non assoggettabilità della pratica in oggetto alla procedura di VIA, stante l'intervenuta formazione del silenzio-assenso per il decorso del termine di gg. 60, di cui all'art. 10 - comma 2- del DPR 12.4.96;
- con nota prot. n. 8138 del 13.10.99, il dirigente del Settore Ecologia comunicava all'avv. Maurizio Di Cagno che il Settore stava già valutando di concerto il Settore Legale, attesa la natura prettamente giuridica del quesito posto, i relativi provvedimenti da adottare;
- con nota acquisita al prot. 9411 del 15.11.99 l'avv. Di Cagno intimava il Settore Ecologia a voler, entro il termine di gg. 30 dalla notifica dell'atto medesimo, emettere il provvedimento di non assoggettabilità della pratica in oggetto alla procedura di VIA;

- con nota prot. n. 3191 del 6.4.2000 il dirigente del Settore Ecologia nel rigettare le argomentazioni tecnico-giuridiche a sostegno della tesi avanzata dall'avv. Maurizio Di Cagno, comunicava alla società che si sarebbe proceduto al regolare proseguo dell'iter procedurale della verifica di compatibilità ambientale non solo, ma richiedeva alla società istante, ai sensi dell'art. 5 del DPR 357/97, apposito elaborato relativo alle interferenze del progetto con riferimento al sistema ambientale atteso che l'area di intervento ricade all'interno di ZPS (zona di protezione speciale) e SIC (siti di interesse comunitario) e come tale soggetto a valutazione di incidenza;
- con nota acquisita al prot. n. 3780 del 20.4.2000 la società Lama Marmi trasmetteva gli elaborati richiesti;
- il Comitato Regionale per la VIA nella riunione del 24.4.2000, esaminati gli atti e le integrazioni trasmesse, nonché la relazione relativa alla valutazione di incidenza acquisita agli atti al prot. 3780 del 20.4.2000, riteneva di poter escludere l'intervento proposto dall'applicazione delle procedure di VIA con una serie di condizioni;
- pertanto con determinazione dirigenziale n. 109 del 15 maggio 2000 il Dirigente del Settore Ecologia stabiliva di escludere l'intervento, proposto dalla Lama Marmi, dalla applicazione delle procedure di VIA con tutte le prescrizioni nello stesso provvedimento indicate;
- il TAR per la Puglia, a seguito di due ricorsi proposti dal Comune di Ruvo di Puglia e dalla Midimarmi srl, con sentenze nn. 842 e 843 del 29.3.2001, annullava il predetto decreto autorizzatorio, sulla base di vari profili motivazionali - tra questi, la violazione del citato DPR n. 357/97, per "omessa acquisizione della valutazione di incidenza";
- le predette sentenze del TAR venivano impugnate innanzi al Consiglio di Stato con distinti appelli dell'impresa interessata e della Regione Puglia, che sono stati riuniti e decisi con sentenza n. 650/2003 pubblicata il 7.2. u.s. Con tale sentenza il Supremo Consesso della Giustizia Amministrativa ha ritenuto fondate, accogliendo, tutte le censure e le argomentazioni formulate dall'impresa e dalla Regione avverso la sentenza del TAR, tranne quella concernente il profilo della valutazione d'incidenza;
- il Consiglio di Stato ha infatti rimarcato "la mancanza di ogni valutazione degli effetti che il piano comporta in relazione agli obiettivi di conservazione della flora e della fauna e, soprattutto, delle possibili interazioni con altri piani e progetti"
E' mancata, in particolare, quella valutazione ampia e globale imposta dal citato art. 5, comma 6, DPR n. 357/97, laddove dispone che le autorità verificano l'impatto del piano o del progetto sul sito di importanza comunitaria "tenendo conto anche delle possibili interazioni con altri piani e progetti..."
Il presente motivo di appello va, dunque, respinto, alla stregua delle argomentazioni su espresse, ferma la potestà dell'Amministrazione regionale di far luogo ad una compiuta valutazione di incidenza, rispettosa delle indicate coordinate normative"
- pertanto l'avv. Maurizio Di Cagno con nota acquisita al prot. 1867 del 13.2.2003, nel notificare al Settore Ecologia il predetto provvedimento emesso da Consiglio di Stato, ha invitato lo stesso Ufficio a volersi esprimere sulla valutazione d'incidenza per l'intervento di che trattasi;
- vista pertanto la relazione dell'Ufficio Parchi e Riserve Naturali che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante;

- vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;
 - vista la deliberazione della G.R. n. 3261 del 28.7.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
 - viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31.7.98;
- visto il DPR del 12 aprile 1996 e s.m.;
- vista la Legge Regionale 12.4.2001, n. 11;
 - dato atto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;

DETERMINA

- di esprimere parere favorevole alla Valutazione di Incidenza Ambientale per la coltivazione di una cava in contrada "Taverna Nuova" del Comune di Ruvo di Puglia in prossimità della strada provinciale Corato-Poggiorsini in Catasto Fg. 124 ptcc. 32, 33, 55, 65, 117, 118, 119, 120, 121, 123 e 124 per tutte le motivazioni e con le condizioni espresse nella relazione che si allega al presente atto per farne parte integrante e con le seguenti prescrizioni, che si aggiungono a quelle già stabilite nella determinazione 109 del 15.5.2000 che qui si intendono integralmente trascritte;
 1. Il ripristino dell'area non deve prevedere rimboschimenti o riutilizzazione per fini agricoli, bensì consentire il naturale evolvere del sito verso le formazioni erbacee naturali e seminaturali di pseudosteppa. Il piano di recupero dell'area deve realizzarsi contestualmente alla coltivazione come previsto dalla succitata determinazione del Settore Ecologia, e le superfici a vista dell'area di coltivazione, successivamente al riempimento fino al piano di campagna, devono essere composte da un'alternanza di superfici rocciose, omogenee come di terreno agrario dello stesso spessore di quelle naturali circostanti;
 2. deve essere vietato l'uso di esplosivi nella coltivazione.
- di notificare il presente provvedimento all'Assessorato Regionale all'Industria e Commercio Ufficio Minerario ed alla Ditta interessata, alla Provincia di Bari ed al Comune di Ruvo di Puglia;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.;
- di dichiarare che il presente provvedimento è esecutivo e che lo stesso non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;
- di trasmettere il presente atto alla Segreteria della Giunta Regionale.

Il Dirigente del Settore Ecologia
Dott. Luca Limongelli

REGIONE PUGLIA
Assessorato all'Ambiente
Settore Ecologia
Ufficio Parchi e Riserve Naturali

Bari, li 24 febbraio 2003

Al Settore V.I.A. - Sede

OGGETTO: Lama Marmi s.a.s. di Teseo Alfredo e C.- Coltivazione cava in località "Taverna Nuova" in agro di Ruvo di Puglia - Valutazione di Incidenza Ambientale.

L'istanza riguarda la coltivazione di una cava in contrada. "Taverna nuova" nel Comune di Ruvo di Puglia, in prossimità della strada provinciale Corato-Poggiorsini, in Catasto Fg. 124 Ptc.32, 33, 55, 65, 117, 118, 119, 120, 121, 123 e 124. L'attività estrattiva è finalizzata alla produzione di pietra da taglio mediante coltivazione ad "anfiteatro".

Il travagliato iter di questo progetto, già autorizzato da Codesto Settore in data 21.12.2000 e successivamente bloccato da due sentenze del Tar per la Puglia in data 29.03.2001, è giunto alla sentenza n. 650/2003 del 07.02.2003 del Consiglio di Stato che, per quanto di competenza di questo Ufficio, richiede " di far luogo ad una compiuta valutazione di incidenza, rispettosa" delle prescrizioni previste dall'art. 5, comma 6, D.P.R. 357/97. Più precisamente, la sentenza giudica assente la valutazione "ampia e globale" prevista dalla normativa succitata, "laddove dispone che le autorità verificano l'impatto del piano o del progetto sul sito di importanza comunitaria tenendo conto anche delle possibili interazioni con altri piani o progetti".

L'area richiesta in concessione per l'attività estrattiva, pari a circa quattro ettari, è prospiciente un'altra cava di pietra, attiva da numerosi anni e poco meno estesa.

L'analisi del "land use" della zona in esame e di quella immediatamente circostante rivela un utilizzo del territorio che può definirsi rappresentativo dell' intero Sito di Importanza Comunitaria e Zona di Protezione Speciale "Murgia Alta" (codice IT9120007): la maggior parte del suolo è occupata da formazioni erbacee naturali e seminaturali di pseudosteppa riconducibili alla classe fitosociologica del Festuco-Brometa1ia, tutelata come habitat di interesse comunitario dalla Direttiva 92/43/CEE, fortemente mosaicizzato con zone di seminativi cerealicoli.

La diretta sottrazione dell'area di pseudosteppa rappresenta l'impatto negativo di maggior peso sulla conservazione degli habitat e degli habitat di specie d'interesse comunitario.

Infatti, se l'attività estrattiva deve ritenersi a tutti gli effetti un'attività industriale, gli effetti dei rumori e delle polveri prodotti possono ritenersi velocemente reversibili e di peso trascurabile anche mediante idonei accorgimenti di mitigazione, peraltro già previsti dal proponente. Ciò vale anche per l'eventuale effetto cumulativo dovuto alla presenza di un'altra cava nelle vicinanze, tenendo conto della ridotta estensione delle aree coinvolte. Si valuta necessario, comunque, escludere in ogni caso l'utilizzo di esplosivi nell'attività di estrazione del materiale lapideo.

Nello specifico dell'area in questione, l'attività estrattiva si realizza su di una superficie di circa quattro ettari che, come risulta dalle ortofoto del 2001, ha modesta copertura di habitat; la stessa arca, inoltre, risulta lontana dalle colonie di Grillaio (Falco naumanni) specie prioritaria, per cui ha probabilmente un

valore marginale come area trofica della specie.

Ciò premesso, e fatte salve le norme di salvaguardia eventualmente previste dall'istituendo Parco Nazionale dell'Alta Murgia, questo Ufficio ritiene che l'intervento possa essere realizzato nel rispetto delle seguenti prescrizioni, oltre a quelle già previste dalla determinazione n. 109 del 15.05.2000 di Codesto Settore, che hanno come obiettivo principale il recupero dell'habitat d'interesse comunitario:

- Il ripristino dell'area non deve prevedere rimboschimenti o riutilizzazione per fini agricoli, bensì consentire il naturale evolvere del sito verso le formazioni erbacee naturali e seminaturali di pseudosteppa. Il piano di recupero dell'area deve realizzarsi contestualmente alla coltivazione come previsto dalla succitata determinazione del Settore Ecologia, e le superfici a vista dell'area di coltivazione, successivamente al riempimento fino al piano di campagna, devono essere composte da un'alternanza di superfici rocciose, omogenee come colore e struttura a quelle vicine esposte da tempo agli agenti atmosferici, e piccole superfici di terreno agrario dello stesso spessore di quelle naturali circostanti;
- deve essere vietato l'uso di esplosivi nella coltivazione.

Il Dirigente dell'Ufficio Parchi e R.N.

Dr. Luca Limongelli
